

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 15403/2026
Roma, lì, 28/04/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da		
ROSSELLA CATENA	- Presidente -	Sent. n. sez. 398/2026
TIZIANO MASINI		UP - 26/02/2026
RENATA SESSA		R.G.N. 42601/2025
ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA	- Relatore -	
MARIO MORRA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore Della Repubblica Presso Il TRIBUNALE DI MARSALA
nel procedimento a carico di:
[REDACTED]

avverso la sentenza del 17/09/2025 del TRIBUNALE di Marsala

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso ed annullare con
rinvio per nuovo giudizio la sentenza impugnata, con ogni conseguente
statuizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Marsala ha assolto
[REDACTED] dal reato di lesioni personali di cui agli artt.582, 585 e 577,
n.1, cod. pen., riconoscendo l’operatività della causa di non punibilità di cui
all’art.131 bis cod. pen.

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b5cce2cf0f0dcf6
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



2. Contro l'anzidetta sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, con un unico motivo che lamenta violazione ed erronea applicazione di legge, in relazione all'applicazione della causa di non punibilità dell'art.131 bis cod. pen.

Si deduce che il Tribunale non avrebbe verificato la riconducibilità del reato nell'ambito della elencazione di cui all'art.131 bis, comma 2, n. 3, cod. pen., e non avrebbe potuto emettere la pronuncia assolutoria, in presenza di reato ostativo, commesso con arma e nei confronti del coniuge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il primo ed unico motivo di ricorso è fondato.

2.1 La disposizione dell'art.131 bis cod. pen., nell'interpretazione fornita da codesta Corte, enuncia, quali indici idonei per la contemplata causa di proscioglimento, vale a dire, la "particolare tenuità" del fatto, la circostanza che la condotta si sia risolta non già in un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata. Ciò ricorre quando sussista l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condotta antiggiuridica ed il modesto grado di colpevolezza: indici, questi, che devono essere congiuntamente considerati in riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive e non all'astratta fattispecie (Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015, La Greca, Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Rv. 244910).

In particolare, la norma (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, n.m.), oltre allo sbarramento del limite edittale (la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena), richiede (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento.

2.2 Con riguardo al requisito dell'offesa, la disposizione dell'art.131 bis cod. pen., come modificato dal D. L.vo 150/2022 (Riforma Cartabia), al comma 2, n.3, prevede che l'offesa non può ritenersi di particolare tenuità, in relazione tra gli altri al delitto di lesioni, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt.576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, n.1, e secondo comma, cod. pen.

3. Tanto premesso, in presenza di reato ostativo, quale quello contestato in relazione all'aggravante di cui all'art.577 comma 1, n.1, cod. pen., che rientra



nell'ambito della elencazione di cui all'art.131 bis, comma 2, n.3 cod. pen., stante il divieto posto da tale disposizione normativa, il Tribunale non avrebbe potuto applicare la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

4. La sentenza impugnata va annullata per nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala in diversa persona fisica.

A norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala in diversa persona fisica.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 26/02/2026.

Il Consigliere estensore
Anna Maria Gloria Muscarella

Il Presidente
Rossella Catena

